



COMUNE DI MARANO DI VALPOLICELLA

PROVINCIA DI VERONA

ORIGINALE

N. 14

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO:

ESAME ED APPROVAZIONE CONVENZIONE CON LA PROVINCIA DI VERONA PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO DEGLI ALUNNI DISABILI FREQUENTANTI GLI ISTITUTI SCOLASTICI SUPERIORI ED I CENTRI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE

L'anno duemilaundici addì ventinove del mese di settembre alle ore 19,00 nella sala delle adunanze consiliari, premesse le formalità di legge, su convocazione del SINDACO Venturini ing. Simone, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione ordinaria in seduta pubblica di prima convocazione - all'appello risultano:

	PRESNTI	ASSENTI		PRESNTI	ASSENTI
1. SIMONE VENTURINI	X		9. GIAMPAOLA ZANOTTI	X	
2. GIUSEPPE ZARDINI	X		10. PAOLO ZARDINI	X	
3. FILIPPO BALLARINI	X		11. MARIO LONARDI	X	
4. ANGELO GIUSEPPE LONARDI	X		12. BRUNO FRANCESCO COTTINI	X	
5. LAURA VALDEGAMBERI	X		13. FORMOLO JONATHAN	X	
6. FABIO GIACOPUZZI	X				
7. STEFANO VENTURINI		X			
8. GIOVANNI BATTISTA FASOLI	X				

Partecipa alla riunione il Segretario Comunale dr.ssa Daniela Stagnoli

Costatato legale il numero degli intervenuti il Sig. Venturini ing. Simone assunta la presidenza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a discutere e deliberare circa:

L'OGGETTO SOPRAINDICATO

depositato 24 ore prima nella sala delle adunanze

IL PRESIDENTE

PREMESSO:

- che l'articolo 139, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, attribuisce alle Province la competenza in merito ai servizi di supporto organizzativo del servizio di istruzione per gli alunni con handicap o in situazione di svantaggio;

- che l'articolo 138 della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11, conferma e ripete le previsioni contenute nella norma citata prima;

- che le disposizioni citate suscitano problemi di carattere interpretativo, in quanto non chiariscono con precisione a quale ente, Provincia o Comune, spetti la competenza alla gestione del servizio trasporto degli alunni disabili presso le scuole superiori, considerando che in base a precedenti disposizioni normative (articoli 42 e 45 del Decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616; articolo 7 della legge regionale 2 aprile 1985, n. 31) la competenza è stata assunta dai Comuni;

- che da ultimo, si è rafforzata la tesi secondo la quale la competenza, per effetto del citato articolo 139 del D.lgs 112/1998 sarebbe delle Province e in tal senso si è espressa la Corte dei Conti, Sezione regionale di controllo della Lombardia, con deliberazione 18 febbraio 2008, n. 5/pareri/2008;

- che analogamente, il Consiglio di Stato, Sezione I, con parere 20 febbraio 2008, 213/08 ha ritenuto che la competenza sia delle Province, ma nelle more dell'adozione, da parte delle Regioni, di una legge che stabilisca in modo espresso il riparto delle competenze in materia tra Comuni e Province,

- che la Giunta Provinciale, nella seduta del 16 luglio 2008, sulla base del parere del Consiglio di Stato citato prima, ha espresso l'indirizzo di provvedere al servizio di trasporto per studenti portatori di handicap frequentanti le scuole superiori, nelle more della legge regionale;

- che la Giunta Provinciale, pur ritenendo che la competenza debba formalmente essere affidata alle Province sulla base di una specifica disposizione normativa regionale, considera necessario intervenire nelle more delle decisioni regionali, laddove i Comuni stabiliscano di non provvedere direttamente, allo scopo di non pregiudicare la situazione degli allievi delle scuole e delle loro famiglie;

TUTTO ciò premesso;

CONSIDERATO che è fondamentale per il Comune garantire la possibilità di fornire un servizio di trasporto per i disabili frequentanti gli istituti scolastici superiori ed i centri di formazione professionale;

ESAMINATA la bozza di convenzione trasmessa dalla Provincia di Verona con nota n. 006895 del 21.01.2011, acquisita al protocollo del nostro Ente al n. 0000385 del 22.01.2011, relativa alla gestione del servizio di trasporto degli alunni disabili frequentanti gli istituti scolastici superiori ed i centri di formazione professionale, che si allega alla presente per formarne parte integrante, formale e sostanziale;

RITENUTO vantaggioso aderire a tale convenzione;

VISTO il D.Lgs. 267/00;

PROPONE

per i motivi richiamati in premessa che si intendono qui riportati per formare parte integrante, formale e sostanziale del presente provvedimento:

1. DI APPROVARE l'allegata convenzione tra il Comune di Marano di Valpolicella e l'Amministrazione della Provincia di Verona per la gestione del servizio di trasporto degli alunni disabili frequentanti gli istituti scolastici superiori ed i centri di formazione professionale, che si compone di n. 7 articoli, avente una durata commisurata all'entrata in vigore e alla funzionalità a regime della diversa disciplina del trasporto alunni disabili che sarà oggetto di legislazione regionale, fatta salva la possibilità per ciascun ente di poter recedere mediante comunicazione scritta, da rendere entro il 31 luglio di ogni anno.
2. DI DARE INCARICO alla Responsabile dell'Area Amministrativa dell'adozione di ogni conseguente atto o provvedimento necessario per dare esecuzione alla presente deliberazione, ivi compresa la sottoscrizione della convenzione medesima.

----§----

Il Sindaco invita l'assessore al bilancio, avv. Laura Valdegamberi, a relazionare sull'argomento posto all'ordine del giorno e questi sintetizza le caratteristiche della convenzione che si propone di approvare, convenzione predisposta dalla Provincia di Verona e valida per tutti i comuni eventualmente interessati.

Il consigliere Lonardi Mario chiede dettagli in merito alla convenzione e l'assessore Valdegamberi fornisce le informazioni richieste.

Non avendo altri chiesto la parola la proposta è messa ai voti

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione posta all'ordine del giorno;

VISTI i pareri espressi dai Responsabili dei servizi ai sensi dell'art. 49 del D.LGS. 267/2000 ;

UDITA l'esposizione del relatore e la discussione scaturita;

ALL'UNANIMITA' dei voti favorevoli espressi per alzata di mano dai 12 presenti e votanti;

DELIBERA

DI APPROVARE la proposta come sopra presentata nella parte narrativa e propositiva che si intende qui di seguito integralmente trascritta.

La Giunta Comunale con successiva, separata ed unanime votazione delibera di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000 per consentire l'immediata stipulazione della nuova convenzione con la Provincia di Verona.

Al termine della seduta il Sindaco coglie l'occasione per ricordare ai consiglieri che con questa sera si chiude la rassegna "Settembre Musicale" e l'assessore Valdegamberi informa che per la prossima domenica è programmata a Marano la "Festa delle famiglie".



**COMUNE DI MARANO DI VALPOLICELLA
PROVINCIA DI VERONA**

c.a.p. 37020 - tel. 045/7755002 - 7755126 - Fax 045/7755203
p.i. 0120122 023 1 - c.f. 8001276 023 9

Oggetto: Parere preventivo su proposta di deliberazione del Consiglio Comunale relativa a:

**ESAME ED APPROVAZIONE CONVENZIONE CON LA PROVINCIA DI VERONA PER
LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO DEGLI ALUNNI DISABILI
FREQUENTANTI GLI ISTITUTI SCOLASTICI SUPERIORI ED I CENTRI DI
FORMAZIONE PROFESSIONALE**

Visto l'art. 20 c. 3 del Regolamento Comunale sull'Organizzazione degli Uffici e dei Servizi, approvato con delibera G.C. n. 100 in data 29.12.2010, esecutiva ai sensi di legge;

Ai sensi dell'art. 49 del DLgs 267 del 18/08/2000.

Il Responsabile dell'Area Amministrativa **Dott.ssa Daniela Stagnoli** esaminata la
proposta di cui all'oggetto, esprime parere in ordine alla regolarità tecnica:

FAVOREVOLE

Marano di Valpolicella, li 22.09.2011



Daniela Stagnoli (Firma)

Il Responsabile dell'Area Contabile **Letizia Castellani** esaminata la
proposta di cui all'oggetto, esprime parere in ordine alla regolarità contabile:

FAVOREVOLE

Marano di Valpolicella, li 22.09.2011



(Firma)
Letizia Castellani



**Convenzione per la gestione del servizio di trasporto degli alunni disabili frequentanti gli
istituti scolastici superiori ed i centri di formazione professionale**

tra

La Provincia di Verona, nella persona del dirigente del servizio trasporti traffico e mobilità dott. Paolo Dominioni domiciliato per la carica presso la sede della Provincia in Verona, Via S. Maria Antica n. 1, C.F.: 00654810233, di seguito per brevità "Provincia"

e

Il Comune di....., rappresentato da.....,
di seguito per brevità "Comune"

PREMESSO

1. l'articolo 139, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, attribuisce alle Province la competenza in merito ai servizi di supporto organizzativo del servizio di istruzione per gli alunni con handicap o in situazione di svantaggio;
2. l'articolo 138 della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11, conferma e ripete le previsioni contenute nella norma citata prima;
3. le disposizioni citate suscitano problemi di carattere interpretativo, in quanto non chiariscono con precisione a quale ente, Provincia o Comune, spetti la competenza alla gestione del servizio trasporto degli alunni disabili presso le scuole superiori, considerando che in base a precedenti disposizioni normative (articoli 42 e 45 del Decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616; articolo 7 della legge regionale 2 aprile 1985, n. 31) la competenza è stata assunta dai Comuni;
4. da ultimo, si è rafforzata la tesi secondo la quale la competenza, per effetto del citato articolo 139 del d. lgs 112/1998 sarebbe delle Province e in tal senso si è espressa la Corte dei Conti, Sezione regionale di controllo della Lombardia, con deliberazione 18 febbraio 2008, n. 5/pareri/2008;
5. analogamente, il Consiglio di Stato, Sezione I, con parere 20 febbraio 2008, 213/08 ha ritenuto che la competenza sia delle Province, ma nelle more dell'adozione, da parte delle Regioni, di una legge che stabilisca in modo espresso il riparto delle competenze in materia tra Comuni e Province,

6. la Giunta Provinciale, nella seduta del 16 luglio 2008, sulla base del parere del Consiglio di Stato citato prima, ha espresso l'indirizzo di provvedere al servizio di trasporto per studenti portatori di handicap frequentanti le scuole superiori, nelle more della legge regionale;
7. La Giunta Provinciale pur ritenendo, infatti, che la competenza debba formalmente essere affidata alle Province sulla base di una specifica disposizione normativa regionale, la Giunta Provinciale, considera necessario intervenire nelle more delle decisioni regionali, laddove i Comuni stabiliscano di non provvedere direttamente, allo scopo di non pregiudicare la situazione degli allievi delle scuole e delle loro famiglie.

Tutto ciò premesso,

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

1 - Oggetto e consenso.

1. La premessa, accettata, fa parte integrante e sostanziale del presente atto.
2. La Provincia ed il Comune prestano il reciproco consenso alla stipulazione della presente convenzione, avente ad oggetto il trasferimento da parte della Provincia delle risorse finanziarie al Comune, per la gestione del servizio di trasporto degli alunni disabili presso le scuole superiori ed i centri di formazione professionale.

2 - Obblighi della Provincia.

1. La Provincia, al fine di permettere al Comune di gestire il servizio con le modalità sin qui utilizzate, si obbliga a trasferire un importo corrispondente al costo al chilometro del trasporto, quantificato in:
 - 1.1. euro 0,72 senza l'apporto dell'operatore socio-sanitario;
 - 1.2. euro 1,00, se sia presente l'operatore socio-sanitario.
2. L'ammontare degli importi chilometrici come sopra determinati potrà essere modificato solo in presenza di particolare e motivate esigenze, segnalate dal Comune.
3. La Provincia assicura il finanziamento nei confronti degli allievi che dispongano della certificazione attestante la disabilità ed una relazione dei servizi sociali che dimostri l'impossibilità di una autonoma fruizione dei servizi di trasporto di linea o dell'accompagnamento da parte dei familiari.

3 - Obblighi del Comune.

1. Il Comune si avvale del trasferimento erogato dalla Provincia, per finanziare il servizio di

trasporto, secondo le modalità gestionali utilizzate nei precedenti anni scolastici, fornendo alla Provincia il numero degli allievi che si avvalgono del servizio, la documentazione necessaria ai fini del precedente articolo 2, comma 3, e il chilometraggio proposto.

4 - Durata.

1. La durata della presente convenzione è commisurata all'entrata in vigore e alla funzionalità a regime della diversa disciplina del trasporto alunni disabili che sarà oggetto di legislazione regionale.

5 - Recesso

1. Ciascun ente si obbliga a non recedere dalla presente convenzione nel corso dell'anno scolastico, la cui durata è convenzionalmente fissata dall'1 settembre al 30 giugno, salvo prolungamenti per necessità eventuali di trasporto, dovuti all'espletamento di esami.
2. Ciascun ente può recedere dalla convenzione mediante comunicazione scritta, da rendere entro il 31 luglio di ogni anno.

6 - Forme di consultazione.

1. Provincia e Comune si incontrano periodicamente per la verifica dell'andamento della convenzione e, in particolare, per la definizione di comune accordo di eventuali adeguamenti al costo chilometrico di cui al precedente articolo 2.
2. Il referente della Provincia è il dott. Andrea Montignani del servizio trasporti traffico e mobilità.
3. Il referente del Comune aderente è.....

7 - Spese di bollo e registrazione

1. Il presente atto è esente dall'imposta di bollo, ai sensi dell'articolo 16, tabella allegato "B", al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642.
2. Il presente atto è esente da registrazione ai sensi dell'articolo 1 della tabella allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131.

Li, _____ La Provincia

Li, _____ Il Comune



IL PRESIDENTE
ing. Simone Venturini

Letto, approvato e sottoscritto



IL SEGRETARIO COMUNALE
dr.ssa Daniela Stagnoli

Ai sensi dell'art. 124, comma 1, del DLgs 267 del 18.08.2000 copia del presente provvedimento è stata affissa all'albo pretorio il:

12 OTT. 2011

e vi rimarrà per la durata di 15 gg. consecutivi.

li, 12 OTT. 2011



IL MESSO COMUNALE
(Franco Lonardi)

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il:

ai sensi dell'art. 134 comma 3 del DLgs 267 del 18.08.2000.

li,

IL SEGRETARIO COMUNALE
